



Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 14

**13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Territorio,  
ambiente, beni ambientali)

INTERROGAZIONI

164<sup>a</sup> seduta: mercoledì 17 marzo 2010

Presidenza del presidente D'ALÌ

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 10
DELLA SETA (PD) . . . . .	9
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare . .	3, 6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	11

---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.*

*I lavori hanno inizio alle ore 16.*

### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione n. 3-01206, da me presentata.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, nella mia risposta alla sua interrogazione mi auguro di poterle fornire sufficienti rassicurazioni, ma le anticipo anche che in una nota integrativa consegnerò un documento di allegare agli atti della Commissione.

Per quanto riguarda le prospezioni marine in essere nelle vicinanze delle Isole Egadi e di Pantelleria, si rappresenta quanto segue: la zona limitrofa alle Isole Egadi e alla costa trapanese è attualmente interessata da operazioni di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da parte della società Northern Petroleum, contitolare con la società Shell Italia dei relativi permessi di ricerca, rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, previa verifica di compatibilità ambientale delle medesime operazioni da parte del Ministero dell'ambiente, che si avvale, per la campagna di rilievi geofisici, della motonave «Atlantic Explorer», di bandiera Bahamas, in una zona di mare situata ad ovest dell'isola di Marettimo, a partire dal 5 gennaio 2010.

Nello svolgimento di tale attività, consistente nel rimorchio di cavi di rilevamento sismico lunghi 6 chilometri, trascinati ad una profondità di 15 metri circa, la predetta nave si avvale delle unità d'appoggio denominate «Torsvik», di bandiera Faroe Islands, e «Thor Pioneer», di bandiera Saint Vincent e Grenadines, che svolgono funzioni di guardiania e rifornimento logistico al convoglio.

Dall'esame dell'ultimo *report* trasmesso alla Capitaneria di Porto di Trapani dal comando di bordo della motonave «Atlantic Explorer», datato 13 marzo 2010, si è appreso che l'unità sta operando a circa 13 miglia a sud ovest dell'isola di Marettimo e che i rilievi geofisici dovrebbero concludersi tra il 18 ed il 19 marzo prossimi.

Per gli aspetti di sua competenza, riguardanti la sicurezza della navigazione marittima, la Capitaneria di Porto ha richiesto l'emissione di un avviso ai naviganti al comando militare autonomo marittimo della Sicilia per la zona di mare, per la gran parte ricadente oltre le acque territoriali di

giurisdizione. Allorquando la campagna di rilievi ha invece interessato la zona di mare territoriale ricadente nel circondario marittimo di Trapani, la stessa Capitaneria di Porto scrivente ha emanato l'ordinanza n. 8 del 6 marzo 2010, richiedendo, nel contempo, l'aggiornamento dell'avviso ai naviganti precedentemente emesso.

Le zone di mare interessate dalla campagna di rilievi geofisici in parola, per quanto vicine, non ricadono all'interno dell'Area marina protetta delle Isole Egadi; infatti, la zona di manovra della motonave «Atlantic Explorer» dista circa 2,5 miglia dal punto più estremo del perimetro della riserva, passante sul 12° meridiano.

Già nei mesi di febbraio e marzo 2009, la società Northern Petroleum, in forza dei permessi di ricerca citati, ha effettuato una prima campagna di prospezioni sismiche nelle medesime zone di mare, avvalendosi, nella circostanza, della motonave denominata «Bos Angler», di bandiera norvegese. In quell'occasione, la Capitaneria di Porto di Trapani ha richiesto l'emissione di avviso ai naviganti, nonché emanato una specifica autorizzazione (la n. 27 del 28 gennaio 2009) ed un'ordinanza (la n. 4 del 28 gennaio 2009) per disciplinare l'attività in parola nelle acque del proprio circondario marittimo, a fini di polizia e sicurezza della navigazione marittima.

Per quanto concerne invece le acque prossime all'isola di Pantelleria, si riferisce che la società Northern Petroleum, in quanto titolare di altro permesso di ricerca (denominato C.R147.NP), ha operato una campagna di rilievi geofisici nelle acque a nord ovest di Pantelleria dal 30 gennaio al 26 marzo 2009.

È da precisare, comunque, che la società Northern non può procedere alla perforazione di un pozzo né all'allestimento di un qualunque impianto di estrazione, visto che l'esecuzione di tali operazioni è possibile solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle altre amministrazioni statali interessate, l'ulteriore verifica di compatibilità ambientale e le ulteriori autorizzazioni specifiche.

La stessa zona, inoltre, è interessata da istanze di permesso di ricerca al momento in fase di istruttoria, in relazione alle quali, allo stato attuale, non vi è la possibilità di effettuare alcuna operazione di indagine sismica o di perforazione per sondaggi, in quanto essa è subordinata al rilascio del titolo minerario, previa acquisizione della verifica di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente.

Per doverosa informazione, si riferisce, infine, che altra società di ricerche, la Italmin Exploration s.r.l., con sede a Roma, ha richiesto l'emanazione di ordinanza ed avviso ai naviganti per l'esecuzione di rilievi sismici nelle acque territoriali e non, ad ovest dell'isola di Pantelleria, da eseguirsi con la motonave «Atlantic Explorer», non appena quest'ultima avrà concluso la campagna di rilievi attualmente in corso ad ovest dell'arcipelago delle Isole Egadi.

Dagli accertamenti effettuati dall'ufficio circondariale marittimo di Pantelleria, tali rilievi non sarebbero connessi ad alcuna ricerca mineraria, bensì a scopi di conoscenza topografica e stratigrafica del fondo e del sottofondo marino.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, non posso non dichiararmi soddisfatto per la completezza delle informazioni che ci ha fornito e la ringrazio soprattutto per aver voluto allegare all'interrogazione, rendendolo così noto alla Commissione, anche quest'ultimo elenco, che non era stato richiesto ufficialmente. Naturalmente lo metteremo subito agli atti, perché è importante che ognuno possa capire cosa sta succedendo nei mari italiani in ordine ad eventuali attività di ricerca petrolifere.

Non posso però fare a meno di dichiararmi molto preoccupato del fatto che si portino avanti tali ricerche a 2,5 miglia dal perimetro dell'area marina protetta delle Isole Egadi: questa distanza permette di trasmettere eventuali inquinamenti; non meno preoccupante considero la distanza di 13 miglia a sud-ovest di Marettimo, che è l'isola con la maggior estensione di zona A di quella riserva.

Se per ottenere le autorizzazioni alla perforazione occorre un'altra verifica di compatibilità ambientale, è pur vero che quest'ultima può essere chiesta a seguito di una serie di autorizzazioni, la prima delle quali attualmente è quella relativa alle introspezioni del fondo marino con sistemi non perforanti. Il fatto che si possano buttare e trascinare cavi sul fondale, come lei ci ha ricordato in fase iniziale, signor Sottosegretario, mi vede assolutamente contrario, perché alla fine dobbiamo individuare un modello di sviluppo del territorio.

Dal momento che la Sicilia occidentale da sempre ha scelto il modello di sviluppo turistico, ricordo a chi non lo sapesse che nel momento in cui l'AGIP aveva cercato di effettuare perforazioni tra la costa trapanese e l'isola di Favignana, è stata bloccata: sul luogo si trova ancora un tappo, che è stato messo a copertura di quelle perforazioni per evitare che si potesse andare oltre; ugualmente, quando l'ENI voleva installare una raffineria di petrolio nel Golfo tra San Vito Lo Capo e Punta Cofano, una delle zone più belle della costa della Provincia Nord di Trapani, si è sollevato un movimento popolare, oltre che istituzionale, contro quelle ipotesi. Proprio in quelle zone della Sicilia occidentale, tra l'altro, si affacciano i Comuni dove oggi si ha la più alta redditività turistica in assoluto e il reddito *pro capite* più alto. Ciò a significare il fatto che lo sviluppo economico di un territorio non dipende solamente dagli idrocarburi ma anche dalla valorizzazione delle caratteristiche territoriali.

Aggiungo che le prime risultanze della nostra indagine sullo stato di salute del mar Mediterraneo – ma ancora andremo avanti – evidenziano una presenza di idrocarburi già di per sé tre volte superiore a quella degli altri mari ed oceani. Quindi, ritengo personalmente di rivolgere un appello al Ministero, che poi potremo vedere in che forme portare avanti come Commissione se questa lo riterrà, per bloccare all'origine questo tipo di ricerche. Infatti, anche se è vero che queste ricerche non recano autoriz-

zazioni a compiere perforazioni è chiaro che sono ad esse propedeutiche e, ove ci fossero risultati di previsione positivi per la stessa ricerca, non potrebbero che generare richieste di perforazione. Ci troveremmo allora di fronte al problema se autorizzare le perforazioni o meno. Mi chiedo se non sia il caso di bloccare in partenza questo tipo di attività, soprattutto in prossimità di aree di grande pregio naturalistico e soprattutto, come ho richiamato nella mia interrogazione, in considerazione del discorso della piattaforma continentale. Sappiamo bene che, oltre alla tutela delle acque territoriali, le attività minerarie sotto il fondo marino sono regolate da trattati internazionali che prevedono la possibilità per gli Stati di intervenire molto al di là del limite delle acque territoriali, attraverso una suddivisione quasi *fifty-fifty* della distanza tra le due coste degli Stati frontaliari. Quindi, la competenza per quanto riguarda il fondo del mare ed il sottosuolo marino arriva molto al di là del limite delle acque territoriali. A parte il fatto che nel Mediterraneo, come tutti sanno, si auspica che presto possano essere stipulati dei trattati che tengano presenti le caratteristiche di mare interno e quindi che queste necessità possano anche essere previste in sede internazionale.

Tornando al discorso principale, ribadisco che mi dichiaro soddisfatto della puntualità e dell'esattezza delle notizie fornite, quindi dell'approfondimento che è stato fatto in sede di risposta, ma ribadisco assolutamente anche la mia preoccupazione per il contenuto delle notizie ricevute e spero che il Ministero voglia essere molto più prudente nel dare il concerto a queste autorizzazioni. Penso comunque che la Commissione in merito a tale argomento vorrà anche assumere sue iniziative.

Segue l'interrogazione 3-01212, presentata dal senatore Della Seta.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 3-01212 presentata dal senatore Della Seta, riguardante principalmente lo stato di attuazione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, nonché le ragioni per le quali il medesimo non sia stato ancora emanato, si rappresenta quanto segue.

Per meglio inquadrare l'argomento, è bene in premessa specificare che nel campo delle certificazioni ambientali e di qualità vanno annoverate due tipi di certificazioni: le certificazioni per le imprese e le certificazioni di prodotto o servizio. Si rileva dunque che la certificazione (ambientale e/o di qualità) di cui al menzionato articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008 si riferisce alle imprese, più espressamente alle «imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato secondo le norme tecniche europee (CEN) ed internazionali (ISO)». L'ambito di applicazione del citato articolo 30 non riguarda quindi Ecolabel, struttura che si riferisce invece ad una certificazione di prodotto e non di impresa. Per la verità non riguarda neppure EMAS, in quanto la registrazione EMAS consiste nell'atto finale di una serie di verifiche sull'impresa, di cui la più rilevante è rappresentata dal

parere degli organi di controllo sulla conformità alla legislazione ambientale, concessa da un organismo pubblico, il comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, con il supporto tecnico dell'ISPRA. Il predetto comitato svolge le proprie funzioni in qualità di organismo pubblico le cui regole di funzionamento sono dettate dal decreto ministeriale n. 413 del 1995, dunque non si qualifica come ente di certificazione in quanto non è accreditato, né accreditabile, secondo norme europee o internazionali, come richiesto nel citato articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il termine accreditamento degli organismi che certificano la conformità ad una norma ha infatti un riferimento obbligatorio nel regolamento CE n. 765 del 2008 e nei relativi decreti nazionali emanati dal Ministero dello sviluppo economico alla fine del 2009. L'ente unico di accreditamento è oggi individuato in ACCREDIA, che non ha certamente competenza in tema di nulla osta per il funzionamento del comitato.

Si evidenzia, inoltre, che il cosiddetto regolamento EMAS II (regolamento CE n. 761 del 2001) prevede espressamente l'invito agli Stati membri a «tenere conto di EMAS nell'attuazione e nella esecuzione della legislazione ambientale al fine di evitare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni (imprese) che delle autorità competenti in materia di controllo?. Tale concetto è ripreso e rafforzato nel nuovo regolamento, il cosiddetto EMAS III (regolamento CE n. 1221 del 2009) appena adottato, laddove l'articolo 38 recita che gli Stati membri devono esaminare «in quale modo la registrazione EMAS possa essere considerata nell'elaborazione di una nuova legislazione e utilizzata come strumento ai fini dell'applicazione e del controllo del rispetto della legislazione». Quindi, il sistema EMAS contiene al suo interno il principio dell'integrazione con la legislazione ambientale cogente, ma non quello della sostituzione dei controlli alle imprese registrate, risultando la partecipazione ad EMAS condizionata proprio al rispetto della legislazione cogente.

Pertanto, nei termini sin qui esposti, il citato articolo 30 non riguarda i regolamenti comunitari in questione. Il regolamento EMAS contiene in sé i principi della semplificazione ed integrazione (ma non della sostituzione) con la legislazione ambientale cogente e tali principi sono già stati recepiti in alcune leggi nazionali che facilitano alcuni adempimenti amministrativi alle aziende registrate. Il lavoro di definizione degli ambiti applicativi del provvedimento di cui al citato articolo 30 richiede un'attività collegiale in quanto investe le competenze di più d'una amministrazione, ed in particolare richiede la collaborazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero della semplificazione normativa.

Il tema della semplificazione amministrativa in materia ambientale riveste inoltre una rilevanza del tutto peculiare in quanto, come noto, la disciplina generale in tema di procedimento amministrativo è volta a limitare la possibilità di ricorrere a strumenti di questo tipo che possano consentire di eludere la ponderazione da parte dell'amministrazione competente dell'interesse alla tutela dell'ambiente. In questo contesto l'articolo 30 del decreto-legge n. 112 rappresenta una indicazione espressa di una tipologia di interventi di semplificazione consentiti dal legislatore ma

che tuttavia, proprio in ragione dell'interesse sensibile cui hanno riguardo, necessita della valutazione congiunta e ponderata da parte delle amministrazioni interessate. D'altro canto, interventi di semplificazione sono già contenuti nella disciplina attualmente vigente delle autorizzazioni ambientali, in tema di rilascio e di rinnovo, contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e per quanto riguarda, ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti, gli scarichi di acque e nell'ambito del lavoro di attuazione della direttiva rifiuti si è tenuto conto dell'esigenza di introdurre meccanismi fondati sul medesimo principio di semplificazione.

Il predetto regolamento di cui all'articolo 30 del decreto-legge 112 richiede peraltro, ai fini della sua utile emanazione, un lavoro di analisi preliminare tesa ad identificare le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali il provvedimento è applicabile, non potendo lo Stato delegare a soggetti privati, quali sono gli enti di certificazione, tutte le proprie funzioni in tema di controlli, in particolar modo ove il sistema di certificazione risulti, come avviene per ISO EN 14001, a differenza che per il sistema EMAS, solo parzialmente basato sull'accertamento della effettiva *compliance* rispetto alle norme di legge vigenti.

Il regolamento richiede perciò valutazioni su aspetti particolarmente delicati in relazione agli effetti di devoluzione sussidiaria previsti dal legislatore, essendo destinato a comportare, per alcuni settori di tutela ambientale, la completa sostituzione dei controlli amministrativi con la certificazione ambientale o di qualità.

L'istruttoria del provvedimento è stata tempestivamente avviata, nel corso del 2008, d'intesa tra il Ministero della semplificazione normativa ed il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle peculiarità del sistema della certificazione ambientale e di qualità. Le revisioni apportate, nel corso del 2009, sia al regolamento EMAS III, che alla normativa ISO EN 9001 e dunque, indirettamente, alla ISO EN 14001 (come noto, i sistemi di gestione ambientale e quelli per la qualità hanno numerosi elementi in comune e sempre più spesso la loro applicazione avviene in copia), hanno imposto, per comune valutazione, una verifica di riattualizzazione del lavoro già intrapreso, comportando inoltre un periodo di attesa con riferimento ai tempi di definizione dei rispettivi nuovi modelli.

Infatti, integrando il sistema ISO EN 14001, il regolamento EMAS III ha introdotto il concetto di «indicatori ambientali chiave» con i quali le imprese devono comunicare le proprie prestazioni, creando le condizioni per un vero e proprio *benchmark* tra le imprese di alcuni settori attraverso la pubblicazione, da parte della Commissione, di linee guida settoriali di riferimento per le migliori pratiche disponibili.

Il regolamento EMAS III, già approvato dal Parlamento europeo nelle linee sostanziali nel luglio 2008, è stato adottato dal Consiglio il 25 novembre 2009 e recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 22 dicembre 2009. Il regolamento è da ultimo entrato in vigore solo l'11 gennaio 2010. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministero della semplificazione normativa e il Ministero dell'ambiente hanno potuto quindi riprendere i lavori istruttori al fine di ri-

definire in tempi brevi uno schema aggiornato di decreto per il seguito delle rispettive competenze.

Vale la pena aggiungere, infine, che una più approfondita riflessione sulle modalità di attuazione del disposto di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008 è stata imposta al Ministero dell'ambiente anche in conseguenza del mancato inserimento del comitato per il marchio di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit* nell'elenco degli organismi confermati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 233 del 2006 nella precedente legislatura. Non si vuole nascondere che tale omissione ha originato gravi incertezze, anche sotto il profilo finanziario, sulla sorte del comitato medesimo. In particolare, gli organi di controllo esterno hanno sollevato perplessità sulla sopravvivenza del comitato. Il Ministero dell'ambiente ritiene tuttavia di grande importanza, non solo la sopravvivenza, ma anche l'efficienza del comitato, in quanto organismo di derivazione comunitaria essenziale per l'espletamento dei numerosi compiti indicati dai regolamenti 1980/00/CE e 761/01/CE. Anche per queste ragioni il Ministero ha espressamente previsto, nello schema di decreto del Presidente della Repubblica di riordino degli enti vigilati, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri a fine 2009, la trasformazione del comitato da organismo in ente autonomo.

Infine, si coglie l'occasione per osservare che notevole impulso è stato dato alla decretazione attuativa di competenza del Ministero. Dall'inizio della legislatura, in un periodo di circa 21 mesi, sono stati adottati 36 decreti attuativi, di cui 28 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e sono in corso di istruttoria ulteriori 37 decreti ministeriali.

Vanno aggiunti a questi anche i decreti per i quali il Ministero ha già espresso il proprio concerto, che sono una ventina.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Menia per una risposta molto tempestiva, visto che la mia interrogazione è di pochi giorni fa, e ricca di informazioni e di riferimenti normativi, della quale però devo dichiararmi totalmente insoddisfatto nel merito. La mia interrogazione poneva due semplici e banali domande: quali sono i motivi che hanno impedito, fino ad oggi, di emanare il regolamento che individua le tipologie dei controlli e gli ambiti di applicazione delle certificazioni ambientali e in quali tempi verrà emanato (sono passati quasi due anni a fronte di un termine di sei mesi).

Su queste due banali domande la risposta è stata, per usare un eufemismo, un po' evasiva. Sostanzialmente si dice che le difficoltà di emanazione dipendono dal fatto che il regolamento è influenzato dalla normativa europea di riferimento ed è poi oggetto di una concertazione tra due Ministeri, quello dell'ambiente e quello della semplificazione normativa. Mi pare di poter dire che entrambe queste circostanze fossero ben chiare e ben note nel momento in cui è stata emanata la norma.

Non è l'opposizione che a quel tempo, all'inizio dell'attuale legislatura, decise di scrivere in quel modo la norma e di prevedere che il regolamento sarebbe stato emanato nel termine di 180 giorni, determinando aspettative nel mondo degli operatori interessati dall'applicazione di questa norma, cioè i potenziali enti certificatori, che in questo quadro di semplificazione amministrativa, che noi riteniamo non solo legittimo ma auspicabile, sono chiamati a svolgere un ruolo più rilevante di quello svolto nel passato, e le società che hanno necessità di essere certificate.

Tra la discussione che abbiamo fatto prima ascoltando Assoambiente e Federambiente sul tema del sistema di tracciabilità dei rifiuti e questa ci sono dei punti di contatto. Non è possibile che si scrivano le norme senza porsi il problema se i loro contenuti e le loro previsioni siano o meno plausibili. Come nel caso del SISTRI, anche questa volta le previsioni attuative sono state totalmente smentite, il che, ripeto, ha determinato una condizione di incertezza per migliaia di soggetti economici (enti certificatori e imprese oggetto di certificazione) che non si sa quando avrà termine. Non mi pare infatti che nella risposta del Ministero, illustrata dal sottosegretario Menia, sia prospettata una qualsiasi scadenza, se non perentoria, almeno tale da poter dire agli operatori che chiedono informazioni che si tratta di aspettare 2, 3, 4 o 5 mesi, cioè quando questa concertazione tra l'Ambiente e la Semplificazione arriverà in porto, visto che ormai mi pare di aver capito dalle parole del Sottosegretario che i riferimenti normativi europei nel frattempo si sono definiti. Da questo punto di vista credo – e concludo – che sarebbe molto utile se da parte del Governo, in particolare dal Ministero dell'ambiente, che in questo caso non è l'unica amministrazione competente, ma è quella che poi viene considerata il punto di riferimento da parte degli operatori del settore, arrivassero presto delle rassicurazioni sui tempi di attesa per un regolamento attuativo, senza il quale la semplificazione rimane solo una bellissima parola.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 16,25.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

D'ALÌ. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e degli affari esteri.* – Premesso che:

da tempo una nave-laboratorio, denominata «Atlantic Explorer», della Compagnia multinazionale Shell, è stata rilevata a navigare in acque prossime al Sud-ovest delle Isole Egadi, nel Canale di Sicilia;

la suddetta nave-laboratorio effettua, per conto della Compagnia Shell, attività di esplorazione dei fondali con l'obiettivo di rilevare, intorno ad un'area di 4.300 chilometri quadrati contigua all'Arcipelago delle Egadi e all'Isola di Pantelleria, l'eventuale presenza di giacimenti petroliferi;

considerato che:

l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi e di idrocarburi comporta per sua natura operazioni invasive dei fondali e degli ambienti marini;

la suddetta area di mare ricomprende, nella zona esplorativa individuata dalla compagnia Shell e dalla nave-laboratorio ivi operante, superfici marine ad altissima concentrazione naturalistica e vi è compresa l'Area marina protetta delle Isole Egadi, la più grande del Mediterraneo, nonché una zona di cautela marina particolare quale quella dell'Isola di Pantelleria;

aree marine, per la loro bellezza naturalistica e paesaggistica, nonché per la presenza al proprio interno di fauna e flora marina di assoluto pregio e rarità, non possono essere oggetto di attività invasive antropiche come quelle descritte in premessa e, al contrario, debbono godere di prerogative di tutela e conservazione al fine di preservarne le caratteristiche naturali, estensibili per quanto più ampiamente possibile ai tratti di mare circostante;

le attività di esplorazione dei fondali potrebbero dare seguito a tentativi di perforazione per l'attivazione di pozzi estrattivi sperimentali;

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le pratiche per l'istituzione, prevista dalla legge, di due parchi nazionali ricompresi nell'area sopra interessata e precisamente il Parco nazionale di Pantelleria e il Parco nazionale delle Isole Egadi e del litorale trapanese, il cui pregio è chiaramente legato anche all'integrità dei mari circostanti;

i fondali di quella vasta area di mare si sono nel recente passato rivelati anche uno straordinario giacimento di reperti di archeologia subacquea tra i più importanti al mondo (vedi per tutti il Satiro di Mazara del Vallo), oltre ad ospitare le più pregiate colonie di coralli marini;

infine, le popolazioni dell'Isola di Pantelleria, delle Isole Egadi e dell'intera Sicilia occidentale hanno nel passato da sempre proposto fiera opposizione ad ogni tentativo di insediamento di attività estrattive nei loro mari e di impianti di lavorazione di idrocarburi lungo le loro coste, scegliendo invece e più opportunamente la via della conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali e storiche del loro mare e dei loro territori, il che ha consentito di avviare una proficua stagione di turismo compatibile che oggi ne rappresenta la voce di maggior sostegno economico con ulteriori notevolissime prospettive;

ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l'integrità dei siti, marini e terrestri, e l'immagine ad alto valore naturalistico che sempre più si va imponendo all'attenzione del turismo internazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, siano effettivamente a conoscenza delle attività descritte in premessa;

quando, in quale forma e da quale specifica Autorità eventualmente sia stata rilasciata un'autorizzazione per l'espletamento di tale attività di esplorazione invasiva degli ambienti marini, da tutelare in quanto contigui all'area marina protetta dell'Arcipelago delle Isole Egadi e dell'Isola di Pantelleria e contenenti uno degli ambienti di vita più ricchi del Mediterraneo;

se intendano disporre l'immediata sospensione di quelle attività che stanno suscitando vivissima preoccupazione presso le Comunità locali e, ove le autorizzazioni promanino da Stati esteri, ne vogliano con immediatezza verificare l'esatta compatibilità con gli accordi internazionali sulla disciplina di attività con riferimento alle piattaforme continentali;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare confermi la volontà di far sì che qualsiasi tipo di autorizzazione in merito ad attività di esplorazione dei fondali marini di contiguità, di prossimità e di possibile pregiudizio dell'ecosistema di riferimento delle isole di Pantelleria e delle isole Egadi venga immediatamente revocata.

(3-01206)

DELLA SETA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto una serie di norme volte a semplificare i controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità. In particolare l'articolo 30 ha disposto che, per le certificazioni ambientali o di qualità rilasciate da soggetti certificatori accreditati, i controlli periodici degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi, ai quali spettano solo poteri di verifica della certificazione;

il comma 2 del suddetto articolo ha, poi, chiarito che questa disposizione «è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale

ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione», precisando che resta ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela;

il comma 3, infine, ha previsto che con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 2009 del 4 dicembre 2009, ha confermato la legittimità del principio recato dall'art. 30, secondo il quale, appunto, per le certificazioni ambientali (Emas o Ecolabel) o di qualità rilasciate da soggetti certificatori accreditati, i controlli periodici degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi;

a due anni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, e a tre mesi dalla citata sentenza della Corte costituzionale, ancora non è stato emanato il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 30,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno impedito, fino ad oggi, di emanare il regolamento che individua le tipologie dei controlli e gli ambiti di applicazione delle certificazioni ambientali;

se tali impedimenti siano stati superati e in quali tempi verrà emanato il previsto regolamento.

(3-01212)





